

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
570/2016/R/GAS

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL *SETTLEMENT* GAS

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

14 ottobre 2016

Premessa

Il presente documento per la consultazione fa seguito al precedente documento per la consultazione 12/2016/R/gas con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha illustrato i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente in materia di settlement gas, con specifico riferimento alla sessione di aggiustamento, disciplinata dal Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o settlement, approvato con la deliberazione 229/2012/R/gas.

Il documento illustra ulteriori orientamenti dell'Autorità in merito alle possibili modifiche ed integrazioni alla regolazione vigente, volte a semplificare la disciplina e a superare alcune criticità emerse con riferimento alle modalità di esecuzione sia delle sessioni di bilanciamento, sia delle sessioni di aggiustamento.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **14 novembre 2016**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it o, in alternativa, all'indirizzo e-mail mercati@autorita.energia.it.

Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.351/608

fax 02.655.65.265

sito internet: www.autorita.energia.it

e-mail: mercati@autorita.energia.it

1. Introduzione

1.1 Con la deliberazione 229/2012/R/gas l'Autorità ha approvato il *Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale* (di seguito: TISG), che ha riformato l'attività di *settlement* del gas naturale.

1.2 Il TISG attribuisce alla società Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), la gestione del *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, mediante coordinamento con le imprese di distribuzione e le altre imprese di trasporto. A tal fine, il RdB ha la responsabilità di determinare le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento:

- le sessioni di bilanciamento vengono svolte mensilmente con riferimento al mese precedente;
- le sessioni di aggiustamento vengono svolte annualmente, in due momenti diversi: una con riferimento all'anno civile precedente ed una con riferimento al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno civile precedente (sessione pluriennale). Esse permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente.

1.3 Il RdB ha anche la responsabilità di gestire la piattaforma informatica funzionale alla definizione dei rapporti intercorrenti tra utenti del bilanciamento (di seguito: UdB), utenti della distribuzione (di seguito: UdD) e imprese di distribuzione (di seguito: ID) e agli scambi informativi utili allo svolgimento delle suddette sessioni.

1.4 Nel mese di maggio 2015 si è tenuta la prima sessione di aggiustamento dall'avvio della nuova disciplina del *settlement* gas. In relazione ad alcune anomalie registrate negli esiti di tale sessione di aggiustamento l'Autorità ha adottato, con la deliberazione 276/2015/R/gas, delle disposizioni urgenti funzionali a:

- a) la sospensione del pagamento delle fatture emesse dal RdB, nonché del conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti degli UdB, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della successiva sessione di aggiustamento;

- b) dare mandato al RdB affinché, nell'ambito delle sessioni di bilanciamento, continuasse ad applicare un valore del fattore di correzione annuale γ_A ¹ (che misura la differenza tra il quantitativo immesso al punto di riconsegna della rete di trasporto e il prelievo complessivo) pari a zero, fino a diversa comunicazione in merito, in quanto dall'analisi dei primi dati a disposizione degli uffici erano stati rilevati valori di γ_A (positivi e negativi) estremamente elevati e difficilmente giustificabili nel contesto di un normale funzionamento del meccanismo, valori che avrebbero potuto distorcere significativamente gli esiti delle successive sessioni di bilanciamento;
- c) rinviare a successivi approfondimenti la valutazione delle richieste di modifica e/o integrazione della regolazione vigente in tema di sessioni di aggiustamento.

1.5 Con il documento per la consultazione 12/2016/R/gas, al quale si rimanda per il dettaglio delle proposte formulate, l'Autorità ha successivamente espresso i propri orientamenti in materia di correttivi da apportare all'algoritmo utilizzato nella sessione di aggiustamento, unitamente a una serie di proposte integrative della regolazione vigente funzionali al perfezionamento della disciplina.

1.6 In sintesi tali orientamenti sono stati formulati proponendo due opzioni alternative, volte entrambe a risolvere le criticità che si sono manifestate nello svolgimento della sessione di aggiustamento:

- a) opzione 1: modifica dell'algoritmo di aggiustamento vigente ai sensi del TISG, mantenendo i meccanismi di correzione annuale (di cui al termine γ_A) e di correzione stagionale (di cui ai termini invernale γ_I ed estivo γ_E), spostando però l'utilizzo delle informazioni sulla matrice di corrispondenza (passaggio comunemente noto come "risalita delle filiere") al termine del processo, dopo aver effettuato tutte le allocazioni sul singolo UdD;
- b) opzione 2: applicazione in fase di aggiustamento dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di bilanciamento.

1.7 Le osservazioni pervenute dai soggetti che hanno partecipato al processo consultivo hanno fatto registrare una prevalenza di adesioni alla seconda opzione proposta, ciò anche in ragione del fatto che attualmente le sessioni di bilanciamento vengono svolte con modalità ormai consolidate e procedure ben note agli operatori.

1.8 Tuttavia molti operatori hanno colto l'occasione per ribadire alcune criticità connaturate ai meccanismi di *settlement* vigenti, proponendo spunti di riflessione che hanno indotto l'Autorità a formulare ulteriori orientamenti con l'obiettivo di

¹ Nell'ambito della sessione di aggiustamento viene determinato il fattore annuale γ_A (di cui al comma 17.1, lettera f), del TISG), poi utilizzato nell'esecuzione delle sessioni di bilanciamento per la correzione dei prelievi, ai sensi del comma 10.1 del TISG. Nel primo anno di effettuazione delle sessioni di bilanciamento γ_A è stato posto pari a zero.

superare tali criticità. Le problematiche e le soluzioni proposte sono illustrate nei paragrafi successivi.

2. Le ragioni e gli obiettivi degli orientamenti di revisione

2.1 Le criticità riscontrate in fase di applicazione della disciplina vigente per il *settlement* del gas naturale, come evidenziate nelle osservazioni e nei contributi pervenuti, sono principalmente riconducibili ai seguenti fattori:

- la differenza tra i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione (cabina REMI) ed i quantitativi complessivamente derivanti dai prelievi dei clienti connessi alla medesima rete (di seguito: differenza *in-out*), che assume valori talora elevati, sia in senso positivo che negativo, e risulta molto variabile tra le diverse reti di distribuzione;
- la mancanza di dati storici che consentano agli operatori di prevedere correttamente il valore della differenza *in-out* in modo da tenerne conto nella loro strategia commerciale;
- l'elevata volatilità della differenza *in-out* tra anni diversi, che ne rende strutturalmente difficoltosa la previsione e onerosa per gli operatori la gestione commerciale e finanziaria;
- la disposizione per cui la differenza *in-out* viene attribuita a ciascun operatore in natura, ovvero attraverso la correzione dei quantitativi prelevati ai fini del bilanciamento, rendendone difficoltosa, se non impossibile, la copertura attraverso corrispettivi definiti *ex-post* applicati ai clienti finali.

2.2 La tabella e la figura sotto riportate evidenziano i valori della differenza *in-out* per regione e per area e la relativa curva di durata risultanti da alcune prime analisi dei dati relativi agli anni 2013 e 2014.

Diff. In-out per regione			
Regione	2013	2014	Medio
CAMPANIA	8.1%	3.4%	5.9%
CALABRIA	5.7%	2.1%	4.0%
SICILIA	5.1%	-0.1%	2.6%
LAZIO	3.9%	-0.6%	1.8%
LOMBARDIA + EMILIA ROMAGNA	2.9%	-1.0%	1.1%
LOMBARDIA + VENETO	2.4%	-0.8%	1.0%
MARCHE	1.2%	0.1%	0.7%
UMBRIA	1.8%	-1.7%	0.2%
ABRUZZO	2.1%	-2.3%	0.1%
PUGLIA	2.5%	-3.4%	-0.2%
PIEMONTE	0.7%	-1.6%	-0.3%
TOSCANA	2.5%	-3.9%	-0.5%
EMILIA ROMAGNA	1.2%	-2.7%	-0.5%
LIGURIA	1.0%	-2.8%	-0.8%
FRIULI VENEZIA GIULIA	0.0%	-1.9%	-0.8%
LOMBARDIA	0.1%	-2.1%	-0.9%
VENETO	0.0%	-2.6%	-1.2%
MOLISE	1.5%	-5.2%	-1.2%
TRENTINO ALTO ADIGE	-1.3%	-1.7%	-1.5%
VENETO + FRIULI VENEZIA GIULIA	-0.6%	-2.8%	-1.6%
TOSCANA + LIGURIA	2.2%	-7.1%	-2.0%
VALLE D'AOSTA	-1.8%	-2.3%	-2.0%
VENETO + LOMBARDIA	-2.6%	-1.4%	-2.0%
BASILICATA	-1.8%	-6.3%	-3.9%

Tabella 1: Valori della differenza in-out per regione

Diff. In-out per area			
Regione	2013	2014	Medio
MER	5.3%	0.6%	3.0%
SOC	5.2%	0.6%	3.1%
CEN	2.1%	-2.8%	-0.1%
SOR	2.0%	-3.4%	-0.5%
NOC	0.8%	-1.9%	-0.4%
NOR	0.3%	-2.3%	-0.9%

Tabella 2: Valori della differenza in-out per area




Figura 1: Curva di durata della differenza in-out negli anni 2013 e 2014. Rappresenta il valore della differenza in-out, espressa in percentuale rispetto alle immissioni a ciascun REMI, che viene superato con riferimento ad un determinato valore dei quantitativi immessi ai REMI, espresso in percentuale rispetto ai corrispondenti valori annuali.

2.3 Gli elementi sopra richiamati hanno, almeno nel breve periodo, carattere strutturale in quanto verosimilmente dipendenti da:

- l'accuratezza delle procedure e degli strumenti per la misura;
- altri fenomeni quali i prelievi fraudolenti.

Considerata la loro entità e variabilità nel tempo, tali elementi sono idonei ad incidere negativamente sul buon funzionamento e sullo sviluppo stesso del mercato del gas naturale, con particolare riferimento al mercato al dettaglio per i clienti finali di piccole dimensioni.

2.4 Si ritiene inoltre necessario intervenire al fine di migliorare la comprensione delle cause del fenomeno della differenza *in-out* e di mantenerne i valori sotto controllo, anche attraverso opportuni meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti gestori

delle reti, in linea con la prassi in uso nel settore del gas naturale nei principali paesi europei e nel settore dell'energia elettrica in Italia.

- 2.5 Alla luce delle risultanze della consultazione e degli elementi sopra rappresentati si rende pertanto necessaria una revisione più strutturale della disciplina del *settlement* del gas naturale volta, nel breve periodo, a garantire l'ordinato funzionamento del mercato, e, nel lungo periodo, a mantenere sotto controllo, e potenzialmente ridurre, le differenze *in-out*. Tale revisione è particolarmente urgente anche in considerazione del progressivo superamento del regime di tutela, il cui completamento è previsto nel 2018, laddove il permanere dell'attuale situazione potrebbe rendere difficoltoso lo sviluppo della concorrenza, in particolare in alcune zone del Paese.
- 2.6 Obiettivo dell'intervento è sia quello di definire una regolazione specifica relativa ai periodi a partire dal 2013 per i quali non sono ancora state chiuse sessioni di aggiustamento, al fine di mitigare gli impatti delle criticità emerse, sia quello di rivedere la disciplina per i periodi futuri, tenendo conto delle rispettive differenti situazioni, ma adottando un approccio unitario.

3. Principi ed elementi principali degli orientamenti di revisione

3.1 Le procedure per il *settlement* attualmente in vigore prevedono l'attribuzione agli UdB, sia dei quantitativi effettivamente prelevati dai clienti finali, come risultanti dalle misure effettuate presso i punti di riconsegna, sia dei quantitativi corrispondenti alle differenze *in-out*. Mentre sui primi è chiara la responsabilità degli utenti, i secondi non sono sotto il loro controllo, dipendendo, oltre che dall'accuratezza delle procedure e degli strumenti di misura, dalla mancanza della profilazione dinamica² e dalla periodicità di rilevazione delle medesime misure, anche da fenomeni che possono avere luogo all'interno delle reti di distribuzione, quali i prelievi fraudolenti; tali elementi hanno una rilevanza che, come illustrato in precedenza, si è rivelata in molti casi significativa. Ciò rende sia difficoltoso il corretto recupero dei relativi costi, sia onerosa e inefficiente l'attività di previsione dei prelievi rilevanti ai fini del bilanciamento, con riferimento alla quale più soggetti si trovano a dover prevedere le medesime grandezze, senza peraltro disporre degli elementi per farlo.

3.2 Gli interventi nel seguito illustrati sono pertanto volti a migliorare la gestione di un fenomeno, quale risulta essere la differenza *in-out*, difficilmente prevedibile e al di fuori del controllo degli operatori a cui viene attribuita, e ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti che gestiscono il servizio di distribuzione e di

² Per profilazione dinamica, come meglio esposto nei paragrafi successivi, si intende un meccanismo di profilazione e stima dei consumi che annoveri fattori correttivi che tengono in considerazione la variabilità climatica e la correlata incidenza sul prelievo dei clienti finali.

misura con riferimento ai fenomeni che hanno luogo sulle reti di loro competenza. La riduzione del rischio per gli operatori di mercato che ne consegue è destinata a tradursi in una riduzione dei costi per i clienti finali, anche in termini di minori barriere all'ingresso.

3.3 Gli elementi principali della proposta di revisione, finalizzati alla semplificazione delle procedure di *settlement* e al superamento o alla mitigazione delle criticità sopra rappresentate, prevedono:

- il recupero del costo delle differenze *in-out* attraverso appositi corrispettivi (*uplift*), in luogo dell'attuale attribuzione in natura, al fine di semplificare le procedure di *settlement* e facilitarne un'ordinata gestione commerciale;
- la determinazione di tali corrispettivi per il recupero/la restituzione delle differenze *in-out* a livello medio nazionale anziché a livello di singola rete di distribuzione; ciò riduce l'impatto del fenomeno sul mercato e ne consente una più ordinata gestione. L'approccio qui esposto è da preferirsi a quello vigente se si considera che la differenza *in-out* a livello di singola rete di distribuzione è completamente al di fuori del controllo dei clienti finali e degli UdB che ne sopportano oggi direttamente le conseguenze; inoltre, con il crescere della precisione dei misuratori, le cui rilevazioni hanno anche valore fiscale, e con la maggiore tempestività delle rilevazioni delle misure presso i clienti finali, il fenomeno delle differenze *in-out* sarà sempre più legato ad altri fenomeni che non sono sotto il controllo o nella responsabilità dei clienti localizzati nelle zone dove tali fenomeni avvengono, per cui si ritiene più coerente un approccio basato sul recupero dei relativi oneri a livello nazionale e non più locale;
- l'adozione della profilazione dinamica, già prevista dalla regolazione vigente ma non ancora operativa, che contribuisce ad una più corretta attribuzione dei prelievi e, di conseguenza, a ridurre la differenza *in-out* a livello di singolo periodo rilevante così come su tutti gli altri orizzonti temporali e a ridurre le differenze tra le partite fisiche attribuite agli utenti in esito alle sessioni di bilanciamento e quelle in esito alle sessioni di aggiustamento, nella misura in cui consente di tenere conto dell'impatto dell'andamento climatico sui consumi anche in assenza delle misure;
- l'introduzione di meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti che erogano i servizi di distribuzione e di misura, finalizzati al controllo e al contenimento della differenza *in-out*.

3.4 Nel seguito del documento sono declinati nel dettaglio gli orientamenti sopra richiamati. In particolare il documento presenta una proposta applicabile alle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento relative a periodi successivi alla sua entrata in vigore e una proposta applicabile alle sessioni di aggiustamento relative a periodi per cui le relative sessioni di bilanciamento si sono già tenute, a partire dall'anno 2013.

4. Gli orientamenti di revisione del *settlement*

Organizzazione e tempistica delle sessioni di *settlement*

- 4.1 Con riferimento alla tempistica con cui hanno luogo le sessioni di bilanciamento si ritiene anzitutto opportuno confermare l'attuale frequenza mensile della sessione di bilanciamento.
- 4.2 Con riferimento invece alle sessioni di aggiustamento, il diffuso utilizzo di dati stimati nella sessione di bilanciamento e l'impiego di profili statici possono determinare per gli operatori, transitoriamente ma per periodi significativi, una differenza significativa tra i quantitativi oggetto di *settlement*, che recepiscono molti dati di misura solo in occasione della prima sessione di aggiustamento e quelli che i medesimi sono in grado di fatturare ai clienti finali, che recepiscono, invece, i dati di misura non appena disponibili. Tale differenza genera un potenziale onere finanziario.
- 4.3 Al fine di contenere tale onere, a partire dalle attuali tempistiche delle sessioni di aggiustamento, si potrebbero adottare alternativamente i seguenti due approcci:
- inserire una ulteriore sessione di aggiustamento relativa ai primi sei mesi di ciascun anno, da tenersi nella seconda metà dell'anno, o, al più tardi, nei primi mesi dell'anno successivo;
 - procedere su base trimestrale o semestrale ad ulteriori conguagli di *settlement* limitatamente alle partite direttamente corrispondenti alle variazioni dei dati di misura, ovvero senza procedere al ricalcolo delle componenti *uplift* che verrebbero invece conguagliate nelle sessioni di aggiustamento ordinarie.
- 4.4 Considerati, tuttavia, i benefici derivanti dall'evoluzione del servizio di misura, i potenziali costi in termini di maggiore complessità del sistema di *settlement* e gli effetti positivi dell'introduzione della profilazione dinamica, di per sé in grado di contenere le differenze sopra richiamate, attraverso una migliore stima già nelle sessioni di bilanciamento dei prelievi effettivi per tutti i punti per i quali non sono disponibili misure giornaliere, si ritiene opportuno confermare l'attuale tempistica per le sessioni di aggiustamento e rivalutare tale esigenza alla luce della prima esperienza di funzionamento della metodologia proposta.
- 4.5 La metodologia di *settlement* proposta per le sessioni di aggiustamento sfrutta le medesime logiche di quella per le sessioni di bilanciamento, con alcune differenze

volte principalmente a tenere conto delle disponibilità dei dati di misura e della distanza temporale tra le sessioni e i periodi cui le medesime si riferiscono.

Spunto di consultazione Q1: *Organizzazione delle sessioni di settlement*

Si concorda con l'opportunità di non adottare, almeno in una prima fase di funzionamento della nuova metodologia esposta, uno dei due approcci alternativi sopra illustrati per le tempistiche delle sessioni di aggiustamento ?

Per quali motivi ?

La sessione di bilanciamento

- 4.6 Nel seguito vengono descritti, secondo la relativa sequenza logica/procedurale, i passi concettuali della procedura per la determinazione delle partite economiche del bilanciamento in ciascuna sessione mensile di bilanciamento.
- 4.7 Tutte le determinazioni si riferiscono al periodo oggetto della sessione, ovvero ai giorni gas inclusi in un mese di calendario.
- 4.8 Il primo passo prevede la determinazione da parte delle imprese distributrici dei prelievi giornalieri per ciascun punto di prelievo utilizzando:
- per i punti misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, le misure effettive o, in mancanza delle medesime, le migliori stime disponibili;
 - per i prelievi dei punti misurati su base mensile, le misure effettive disponibili o, in mancanza, le migliori stime disponibili, profilate su base giornaliera applicando i profili corrispondenti alla tipologia di consumo del punto di prelievo ed il parametro W_k determinato su base giornaliera come descritto di seguito, al fine di tenere conto dello scostamento tra le condizioni climatiche previste e quelle rispetto alle quali i profili standard sono determinati;
 - per i prelievi dei punti misurati su base plurimensile (quadrimestrale, semestrale, annuale), il consumo annuale CA , aggiornato su base annuale e profilato su base giornaliera applicando i relativi profili, ed il parametro W_k , determinato su base giornaliera al fine di tenere conto dello scostamento tra le condizioni climatiche previste e quelle rispetto alle quali il medesimo CA ed i profili standard sono stati determinati.
- 4.9 Successivamente al momento in cui le misure verranno rese disponibili nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII) si ritiene opportuno che la responsabilità delle attività di cui al punto precedente sia trasferita dalle imprese distributrici al RdB o al Gestore del SII, al fine di semplificare le procedure e contenere gli oneri amministrativi connessi alle medesime. Non si ritiene invece opportuno che il totale trasferimento di tali attività avvenga in un momento precedente, al fine di evitare gli oneri associati all'introduzione temporanea (per effetto della prossima operatività del SII) di nuovi flussi informativi tra le imprese distributrici e il RdB.

- 4.10 Il consumo annuale CA, determinato su base annuale, dovrebbe essere calcolato a partire dai dati di misura “normalizzati” al fine di riportarli a condizioni climatiche standard di riferimento e consentire la confrontabilità dei dati utilizzati nel *settlement* e l’utilizzo di un parametro W_k omogeneo per i diversi punti di prelievo.
- 4.11 Il parametro W_k dovrebbe essere determinato dal RdB su base giornaliera come il rapporto tra i prelievi stimati dal medesimo per i punti non misurati giornalmente e quelli corrispondenti alle condizioni standard rappresentate dal valore del profilo standard nel giorno e per ciascuna area climatica. Laddove lo si ritenesse necessario, il differente impatto delle condizioni climatiche sulle diverse tipologie di profili di prelievo potrebbe essere rappresentato da diversi coefficienti con cui il parametro W_k viene applicato alle diverse tipologie di profili.
- 4.12 Per semplificare il calcolo del parametro W_k nella fase iniziale, e consentirne pertanto una pronta implementazione, il medesimo parametro potrebbe essere determinato ripartendo il rapporto di cui al punto precedente, determinato a livello nazionale, tra le aree in maniera convenzionale e definita ex-ante o addirittura come valore unico per tutti i punti di prelievo a livello nazionale. Si ritiene tuttavia che la determinazione a livello di area climatica sia un buon compromesso tra complessità e capacità di tenere correttamente conto dei fenomeni climatici.
- 4.13 Il parametro W_k dovrebbe essere determinato con un anticipo, rispetto al giorno gas cui si riferisce, tale da consentire agli operatori di tenerne conto nell’aggiustamento delle proprie posizioni nei mercati (un maggiore anticipo migliora tale aspetto) e, allo stesso tempo, da consentirne una stima il più possibile precisa (un maggiore anticipo peggiora tale aspetto), laddove all’errore di stima corrisponde una maggiore esigenza di approvvigionamento da parte del RdB. Considerata la qualità delle previsioni meteorologiche, disponibili normalmente con una buona accuratezza solo nei giorni immediatamente precedenti quelli cui si riferiscono, si ritiene opportuno che il parametro W_k venga reso disponibile agli operatori mediante pubblicazione sul sito del responsabile del bilanciamento nella prima mattinata del giorno precedente quello in cui trova applicazione (G-1). La disciplina di incentivazione del RdB in corso di emanazione da parte dell’Autorità prevede una specifica componente che tiene conto dell’accuratezza delle previsioni che si ritiene idonea anche per la determinazione del parametro W_k in fase di avvio della metodologia esposta. L’Autorità valuterà successivamente la necessità di prevedere una componente specifica di incentivazione relativamente al calcolo di tale parametro.

Spunto di consultazione Q2: La determinazione del parametro W_k

Si ritiene adeguata la determinazione del parametro W_k a livello di area climatica quale compromesso tra la corretta rappresentatività delle reali condizioni climatiche e la complessità della sua determinazione? Si ritiene invece opportuna una maggiore granularità, ad esempio a livello di singolo REMI?

Si ritiene condivisibile la tempistica individuata per la determinazione del parametro W_k ? Motivare eventuali proposte alternative.

- 4.14 Il secondo passo prevede la determinazione delle partite fisiche relative alla sessione di bilanciamento, con riferimento a ciascun UdD/UdB, come somma dei prelievi dei punti nella responsabilità del medesimo utente come sopra determinati, e il calcolo dei corrispettivi di bilanciamento e di scostamento con riferimento a tali partite fisiche.
- 4.15 Il terzo passo prevede la determinazione della differenza in ciascun giorno tra i quantitativi misurati in ingresso a ciascuna rete di distribuzione e i prelievi relativi alla medesima rete come sopra determinati (differenza *in-out*). Tale differenza costituisce una partita fisica di bilanciamento di competenza dell'impresa distributrice responsabile della medesima rete di distribuzione.
- 4.16 Al fine di semplificare la gestione procedurale delle partite fisiche corrispondenti alle differenze in-out, si ritiene opportuno che le medesime vengano approvvigionate dal RdB per conto del sistema ed i relativi costi recuperati attraverso apposite componenti aggiuntive alla tariffa di distribuzione (componenti *upD*) uniche a livello nazionale e determinate come di seguito descritto³. Tale approccio consente il trattamento omogeneo dei clienti finali sul territorio nazionale, con riferimento a partite economiche che sono al di fuori del loro controllo, così come di quello dei loro fornitori. Tali componenti sono determinate in modo da recuperare i costi associati alle differenze in-out tenendo conto delle eventuali partite risultanti dalla responsabilizzazione delle imprese di distribuzione descritta nel seguito del documento.
- 4.17 Un primo corrispettivo *upDA* determinato al fine di tenere conto delle differenze in-out complessive su base annuale valorizzate al prezzo medio di mercato ed avente un valore unico a livello nazionale.
- 4.18 Alla luce delle evidenze emerse, che sembrerebbero indicare valori delle differenze in-out variabili tra anni successivi, si ritiene opportuno che il corrispettivo *upDA* sia determinato su base annuale, ex-ante come media di tali differenze valorizzate come indicato al paragrafo precedente, negli ultimi 3 anni per cui le medesime siano disponibili, rapportate ai prelievi attesi per cui il medesimo corrispettivo troverà applicazione. Il corrispettivo *upDA* dovrebbe inoltre essere determinato con adeguato anticipo rispetto alla sua applicazione, ad esempio all'interno della sessione di aggiustamento relativa all'anno precedente quello in cui troverà applicazione, dove si rende disponibile per la prima volta il valore delle differenze in-out relativamente a tale anno. Considerata inoltre la sostanziale compensazione che sembra emergere per gli anni 2013 e 2014 si ritiene inoltre opportuno fissare tale corrispettivo inizialmente pari a zero.

³ Per la gestione dei proventi derivanti dall'applicazione delle componenti in questione è ipotizzabile l'introduzione di un apposito conto di gestione presso la *Cassa per i servizi energetici e ambientali*.

Spunto di consultazione Q3: La determinazione del corrispettivo *upDA*

*Si ritengono condivisibili la modalità e le tempistiche di determinazione del corrispettivo *upDA*? Motivare eventuali proposte alternative.*

- 4.19 La differenza (positiva o negativa) tra il costo complessivo effettivo delle differenze in-out ed il costo recuperato attraverso la componente *upDA* (differenza residua) verrebbe regolata attraverso un'ulteriore componente di distribuzione (corrispettivo *upDND*), sempre unico a livello nazionale, applicato ai punti di prelievo misurati su base mensile e plurimensile. Tale differenza è infatti legata al profilo delle differenze in-out, essendo il valore complessivo annuale delle medesime già contabilizzato nella componente *upDA*, ed è quindi più correttamente da attribuire ai punti di prelievo non misurati con dettaglio giornaliero.
- 4.20 A rigore, in luogo della componente *upDND*, potrebbero essere previste due differenti componenti di distribuzione, sempre uniche a livello nazionale, al fine di migliorare su base mensile l'attribuzione del controvalore delle differenze in-out ai punti di prelievo misurati su base mensile o plurimensile sulla base della medesima logica utilizzata a livello annuale. Nel contemperare le esigenze di equità con l'obiettivo di contenere la complessità derivante dall'eventuale adozione di due corrispettivi si ritiene opportuno adottare un unico corrispettivo come proposto al punto 4.19. Ciò anche tenendo conto del positivo impatto dell'introduzione della profilazione dinamica (attraverso il parametro W_k), destinata a ridurre in modo importante le differenze in-out, sia a livello complessivo mensile e annuale, che a livello giornaliero.
- 4.21 Per le medesime finalità si ritiene opportuno che la componente *upDND* sia determinata ex ante per un periodo almeno trimestrale come somma della migliore stima, relativa al medesimo periodo, delle partite economiche che il medesimo corrispettivo è destinato a compensare e degli importi da recuperare relativi ai periodi precedenti (differenza tra il valore effettivo dei medesimi oneri e la relativa stima) rapportata ai prelievi attesi cui il corrispettivo verrà applicato.
- 4.22 Alla luce delle evidenze che emergono dall'analisi dei dati relativi agli anni 2013 e 2014, che evidenziano differenze molto limitate tra il valore effettivo delle differenze in-out ed il valore delle medesime determinato al prezzo medio di mercato, e, soprattutto, dei positivi effetti dell'introduzione del fattore W_k in termini di riduzione delle differenze in-out, si potrebbe addirittura ricorrere alla sola componente *upDA*, determinata sulla base del valore effettivo delle componenti in-out.

Spunto di consultazione Q4: La determinazione del corrispettivo *upD*

*Si ritengono condivisibili le modalità e le tempistiche di determinazione delle componenti *upDA* e *upDND*, considerato anche quanto esposto al paragrafo 4.22?*

La sessione di aggiustamento

- 4.23 Nel seguito vengono descritti i passi concettuali della procedura per la determinazione delle partite economiche in ciascuna sessione di aggiustamento. Tali passi ripercorrono la logica proposta per le sessioni di bilanciamento, tenendo conto dei differenti momenti temporali in cui le sessioni si svolgono e del diverso set di misure disponibili.
- 4.24 Tutte le determinazioni si riferiscono al periodo oggetto della sessione, corrispondente a ciascun anno di calendario.
- 4.25 Il primo passo prevede la rideterminazione da parte delle imprese distributrici (o di altro soggetto cui dovesse venire assegnata la relativa responsabilità, come proposto nel paragrafo precedente) dei prelievi giornalieri per ciascun punto di prelievo utilizzando:
- per i punti misurati con dettaglio giornaliero, le misure effettive o, in mancanza delle medesime, le migliori stime disponibili;
 - per i prelievi dei punti misurati su base mensile e plurimensile, le misure effettive disponibili o, in mancanza, le migliori stime o il consumo annuale CA utilizzato nelle sessioni di bilanciamento, profilate su base giornaliera applicando i profili corrispondenti alla tipologia di consumo del punto di prelievo ed il valore del parametro W_k utilizzato per le sessioni di bilanciamento nei corrispondenti periodi. L'applicazione dei profili richiede, in caso di utilizzo delle misure effettive disponibili, un'ulteriore normalizzazione per fare in modo che il consumo complessivo a seguito della profilazione risulti uguale al dato di misura.
- 4.26 Il secondo passo prevede la determinazione delle partite fisiche relative alla sessione di aggiustamento, con riferimento a ciascun UdD/UdB, come somma dei prelievi dei punti nella responsabilità del medesimo utente come sopra determinati, e il calcolo dei corrispettivi di bilanciamento e di scostamento con riferimento a tali partite fisiche.
- 4.27 Il terzo passo prevede la determinazione delle partite di conguaglio dei corrispettivi di bilanciamento e di scostamento come differenza tra le determinazioni di cui al punto precedente e le corrispondenti determinazioni nelle sessioni di bilanciamento relative ai medesimi periodi.
- 4.28 Il quarto passo prevede la rideterminazione del costo complessivo delle differenze in-out. La differenza rispetto a quanto già recuperato attraverso l'applicazione dei corrispettivi *upDA* e *upDND* nei medesimi periodi viene considerata nella determinazione del corrispettivo *upDA* relativo al primo periodo utile successivo.

Misure per il contenimento delle differenze in-out nel medio periodo

- 4.29 Quale misura con effetti di medio termine finalizzata a garantire l'ordinato funzionamento del mercato del gas naturale, è necessario che alla responsabilità della

gestione delle reti di distribuzione sia associata anche una responsabilizzazione di carattere economico, che avrebbe l'effetto di mantenere sotto controllo ed auspicabilmente contenere i valori delle differenze *in-out*.

- 4.30 Si ritiene pertanto opportuno fissare dei valori obiettivo delle differenze *in-out*, variabili nel tempo e definiti a livello di singola impresa distributrice sulla base dei valori storici riscontrati sui REMI di competenza, e una struttura di corrispettivi, definiti rispetto a tali valori obiettivo, che preveda che l'impresa distributrice possa appropriarsi di parte del valore della maggior riduzione delle differenze *in-out* rispetto a tali valori obiettivo e sia viceversa responsabilizzata per le differenze *in-out* in eccesso a tali valori obiettivo.
- 4.31 La responsabilizzazione dovrebbe operare anche per valori negativi delle differenze *in-out*.

5. Orientamenti per le sessioni di aggiustamento relative a periodi “passati”

- 5.1 Considerata la natura e gli obiettivi di semplificazione dell'approccio sopra delineato e le criticità riscontrate nell'applicazione della regolazione vigente, si ritiene opportuno che il medesimo approccio sia applicato anche alle sessioni di aggiustamento relative agli anni, a partire dal 2013, per cui le relative sessioni di bilanciamento si siano già tenute con l'applicazione della metodologia ad oggi vigente.
- 5.2 Nel seguito sono riassunti i principali passi proposti con riferimento a ciascuna sessione di aggiustamento relativa a periodi “passati”.
- 5.3 Il primo passo prevede la rideterminazione da parte delle imprese distributrici o del RdB (come analizzato in precedenza) dei prelievi giornalieri per ciascun punto di riconsegna utilizzando:
- per i punti misurati con dettaglio giornaliero, le misure effettive o, in mancanza delle medesime, le migliori stime;
 - per i prelievi dei punti misurati su base mensile e plurimensile, le misure effettive disponibili o, in mancanza, le migliori stime o il consumo annuale CA utilizzato nelle sessioni di bilanciamento, profilate su base giornaliera applicando i profili corrispondenti alla tipologia di consumo del punto di prelievo.
- 5.4 Al fine di ridurre le differenze *in-out* e rendere gli effetti di tale metodologia più simili a quelli risultanti dalla regolazione vigente, al contempo mitigandone le criticità, si potrebbe valutare di inserire un parametro W_k definito ex post per area climatica. Mentre sarebbe comunque probabilmente opportuno introdurre il parametro W_k sin dall'approvazione del provvedimento che adotterà la nuova metodologia, al fine di dare agli operatori il corretto segnale per l'approvvigionamento del gas sul mercato, non si ritiene opportuno ricorrere a tale parametro per i periodi precedenti all'adozione del provvedimento, anche in

considerazione del limitato valore dell'effetto profilo che sembra emergere dai dati relativi agli anni 2013 e 2014. Con riferimento a tali anni infatti, il controvalore complessivo delle differenze *in-out* risulta, in valore assoluto, pari allo 0,1-0,2% del controvalore delle immissioni nelle reti di distribuzione, dello stesso ordine di grandezza del controvalore determinato a prezzo medio, indicando così un effetto complessivamente trascurabile derivante dall'applicazione del parametro W_k .

- 5.5 Il secondo passo prevede, analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.26, la determinazione delle partite fisiche relative alla sessione di aggiustamento, con riferimento a ciascun UdD/UdB, come somma dei prelievi dei punti nella responsabilità del medesimo utente come sopra determinati, e il calcolo dei corrispettivi di bilanciamento e di scostamento con riferimento a tali partite fisiche.
- 5.6 Il terzo passo prevede, analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.27, la determinazione delle partite di conguaglio dei corrispettivi di bilanciamento e di scostamento come differenza tra le determinazioni di cui al punto precedente e le corrispondenti determinazioni nelle sessioni di bilanciamento relative ai medesimi periodi.
- 5.7 Il quarto passo prevede la determinazione del costo complessivo delle differenze *in-out* e delle componenti dei corrispettivi *upDA* e *upDND*, analogamente a quanto previsto al paragrafo 4.28, per il recupero del medesimo costo nei periodi successivi alla loro determinazione.
- 5.8 In considerazione delle tempistiche con cui le sessioni di aggiustamento relative agli anni 2013 e 2014 si terranno e la sostanziale compensazione, che sembra emergere da una prima analisi dei dati, delle differenze *in-out* complessive tra i due anni, si ritiene opportuno che la prima sessione di aggiustamento per i due anni si tenga congiuntamente e i corrispettivi *upDA* e *upDND* siano determinati con riferimento alle partite complessive dei due anni.

Spunto di consultazione Q5: *La sessione di aggiustamento relativa a periodi "passati"*

Si ritengono condivisibili le modalità di gestione delle sessioni di aggiustamento relative a periodi "passati", valutando, in particolare, quanto considerato al paragrafo 5.4?

6. Ulteriori interventi per la semplificazione delle procedure di *settlement*

- 6.1 Altre criticità emerse in sede di sessione di aggiustamento hanno riguardato le modalità di ricostruzione delle partite fisiche di bilanciamento di competenza di ciascun UdB a partire dalle partite fisiche di competenza degli UdD.
- 6.2 Al fine di garantire l'ordinato funzionamento delle procedure funzionali alla gestione delle partite fisiche di bilanciamento, alla luce del progressivo sviluppo della concorrenza e del conseguente passaggio al mercato libero di un numero

crescente di clienti finali di piccole dimensioni, si ritiene necessario superare l'approccio basato sulle vecchie "regole di allocazione" tra UdD e UdB oggi in uso, a favore di un approccio volto ad identificare direttamente anche l'UdB associato a ciascun punto di riconsegna.

- 6.3 Per ciascun punto di riconsegna sarebbe quindi sempre disponibile, con riferimento a ciascun periodo temporale, l'informazione sia del relativo UdD che del relativo UdB, utilizzabile in particolare per il *settlement* del servizio di bilanciamento. L'associazione verrebbe modificata ad ogni cambio di fornitore del cliente finale.
- 6.4 L'approccio proposto rende immediata la ricostruzione delle partite fisiche ai fini del bilanciamento e semplifica notevolmente le procedure aumentandone la trasparenza, sia nel normale funzionamento del mercato che nelle situazioni patologiche in presenza di default degli operatori o dei clienti.
- 6.5 L'aumentata semplicità e trasparenza sarebbe inoltre idonea a semplificare i rapporti commerciali tra gli operatori, riducendone i rischi e i costi, laddove l'esigenza per un utente della distribuzione di approvvigionarsi da diversi UdB sembra spesso legata alle esigenze di differenti tipologie di clienti finali nel proprio portafoglio, più facilmente perseguibili potendo associare direttamente i prelievi di un cliente finale ad uno specifico utente del bilanciamento.
- 6.6 L'adozione dell'approccio esposto è inoltre favorita dalla centralizzazione nell'ambito del Sistema Informativo Integrato dei relativi flussi informativi (principalmente quelli in corrispondenza del cambio di fornitore dei clienti finali).
- 6.7 L'Autorità ritiene inoltre opportuno avviare un'interlocazione con le autorità doganali per verificare la possibilità che i profili utilizzati per la determinazione delle partite fisiche di bilanciamento siano adottati anche per la determinazione delle imposte (ad oggi per la determinazione delle imposte è utilizzato il criterio del prorata giorno per determinare i consumi su base giornaliera), consentendo in tal modo il corretto trasferimento della struttura di costi ai clienti finali.

Spunto di consultazione Q6: *Ulteriori interventi*

Si ritengono correttamente e compiutamente individuati gli ulteriori interventi in materia di settlement del gas naturale ?